

Nota per le Regioni in merito al D.L. 17 febbraio 2022 n. 9

Premessa

Il DL 17 febbraio 2022 n. 9 prevede che le Regioni e Province Autonome redigano un *“Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)”* (PRIU) in tempi molto ristretti. Al fine di fornire un supporto tecnico per la redazione di tale strumento, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai contenuti del PRIU e l’indice delle informazioni da inserire ai fini di una celere espressione del parere tecnico dell’ISPRA e del Centro di riferimento nazionale (CEREP) previsto per la loro adozione.

È opportuno precisare che le regioni in cui sono stati notificati casi di infezione da Peste Suina Africana (PSA) sono tenute a redigere un piano di eradicazione che il Ministero della Salute deve presentare alla Commissione Europea per accedere al cofinanziamento delle misure identificate nel piano stesso. **Questa nota è quindi indirizzata unicamente alle regioni indenni** che, in base al DL 17 febbraio 2022 n. 9, devono invece redigere il PRIU nell’ottica di ridurre il rischio di introduzione dell’infezione e migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di competenza per eventualmente facilitare l’applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA.

Obiettivo generale del “Piano regionale di interventi urgenti” (PRIU). L’obiettivo generale del piano come sinteticamente riportato nel DL 17 febbraio 2022 n. 9 è *la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa)* al fine di attenuare il rischio di introdurre la malattia in territori indenni e *l’eradicazione della peste suina africana nei territori in cui la stessa è presente*. Per questi ultimi territori, come detto in premessa, dovrà essere redatto un piano specifico ad hoc. Ferme restando le differenze in termini di obiettivi, il PRIU potrà essere predisposto in modo da integrarsi con eventuali piani di prelievo selettivo e di controllo numerico già in autorizzati e in corso di realizzazione.

Ambito territoriale di competenza del PRIU. Il piano deve interessare l’intera superficie regionale e, pertanto, ricomprendere il territorio venabile, pubblico e privato, e le aree a divieto di caccia ai sensi della L. 394/91 e della L. 157/92.

Tempistica del PRIU. Il piano dovrebbe avere una prospettiva pluriennale (massimo 5 anni), ma deve prevedere un’articolazione annuale delle fasi di raggiungimento degli obiettivi specifici. Al termine di ogni anno è prevista la predisposizione di un report consuntivo di sintesi con i risultati ottenuti, sulla base del quale le regioni devono presentare l’aggiornamento del piano per l’anno successivo; questa documentazione deve essere presentata a ISPRA e CEREP per la necessaria valutazione e la formulazione di eventuali correttivi da apportare alle azioni gestionali.

Soggetti coinvolti nell’attuazione del PRIU. I soggetti coinvolti nell’attuazione del piano sono il personale d’istituto, i coadiutori formati e abilitati, e, limitatamente al prelievo selettivo in aree venabili, i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. Gli enti gestori delle aree protette, limitatamente alle attività di cattura, potranno valutare anche il coinvolgimento di coadiuvanti formati e abilitati afferenti a società private e cooperative.

Metodi ecologici. Nell’ambito specifico del PRIU tali strumenti sono da intendersi come azioni gestionali complementari alle attività di prelievo, il cui utilizzo è espressamente finalizzato ad arrestare o limitare la diffusione della peste suina africana sul territorio regionale.

Documenti tecnici di riferimento. Il principale documento tecnico di riferimento è *“Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione”*, redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Anche i documenti tecnici

citati al suo interno sono da considerare quali ulteriori testi di riferimento. Allo stesso tempo, nella stesura del PRIU si devono tenere in considerazione le indicazioni e le misure contenute nel *“Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021”* e nel *“Manuale operativo per le emergenze da Peste Suina e la normativa che discende dal Regolamento EU 429/2016”*.

Quadro normativo e autorizzativo. Trattandosi di un piano regionale che interessa nel contempo attività di caccia (con tecniche selettive) e attività di controllo numerico, nonché porzioni di territorio ricadenti sia in aree venabili che in aree a divieto di caccia (ai sensi della L. 394/91 e della L. 157/92), aree urbane comprese, per gli aspetti di competenza di ISPRA il parere, ove esplicitamente richiesto, verrà espresso anche ai sensi delle seguenti norme:

- L. 248/05, art. 11-quaterdecies comma 5, per le attività di prelievo selettivo in caccia.
- L. 157/92, art. 19 comma 2, per le attività di controllo numerico in territorio venabile e nelle aree a divieto di caccia ai sensi della medesima norma.
- L. 394/91, art. 11 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali.
- L. 394/91, art. 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi regionali.

L'eventuale espressione del parere anche ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L. 157/92, configura il PRIU come prelievo in controllo effettuato per motivi sanitari e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

Per gli aspetti di sanità animale, di competenza del CEREP, il parere valuterà la coerenza del PRIU con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Approccio alla redazione del piano. Al fine di ridurre i tempi di elaborazione del piano, nonché quelli di valutazione tecnica e conseguente espressione del parere da parte di ISPRA e CEREP, è stato predisposto un indice di riferimento da utilizzare e contenente tutti gli elementi previsti dal DL 17 febbraio 2022, n. 9. Ferma restando la necessità di completezza delle informazioni contenute, si invita ad attenersi all'indice proposto e a redigere ciascun capitolo **in modo estremamente sintetico**. Si ribadisce che la conformità del PRIU all'indice proposto lo rende idoneo anche all'espressione da parte di ISPRA dell'eventuale parere ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L. 157/92 per motivi sanitari e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

Indice di riferimento per la redazione del PRIU

1. Quadro conoscitivo essenziale. Per quanto riguarda il cinghiale, il piano deve fornire un quadro conoscitivo aggiornato in merito alla distribuzione e consistenza della specie all'interno del territorio regionale, suddivisa per provincia, ottenuto a seguito della ricognizione e organizzazione dei **migliori dati disponibili relativi al prelievo** (caccia e controllo), integrati da quelli risultanti da eventuali attività di monitoraggio o stima delle consistenze. Il quadro conoscitivo relativo al cinghiale deve essere confrontato con i dati sulla popolazione suina presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica al fine di individuare le aree di sovrapposizione della forma domestica e quella selvatica. Entro la scadenza della prima annualità del piano, coerentemente con quanto previsto dal «*il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021*», sulla base delle suddette informazioni dovrà essere condotta un'analisi del rischio di introduzione della PSA nelle popolazioni domestiche e/o selvatiche che identifichi le aree critiche all'interno del territorio regionale e le criticità da affrontare. Per tale scopo si potrà utilizzare il modello di analisi già allegato al «*il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021*» o altri strumenti analoghi.
2. Obiettivi specifici del piano: gli obiettivi specifici del piano devono riguardare sia i prelievi, sia le ulteriori azioni gestionali ad integrazione del prelievo ("metodi ecologici"). Coerentemente con il documento «*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*» e con «*il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021*», **deve essere perseguito un consistente aumento del prelievo di cinghiale** (attraverso la caccia di selezione e le attività di controllo, escludendo il ricorso alle braccate) rispetto al prelievo medio annuale realizzato nel triennio 2019-2021. **Gli obiettivi del prelievo dovranno essere definiti in termini quantitativi e qualitativi**, secondo le indicazioni previste nel documento «*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*». Al raggiungimento dell'obiettivo concorrono anche gli esiti di eventuali piani di prelievo selettivo e di controllo numerico già autorizzati e in corso di realizzazione, il cui contributo specifico andrà evidenziato all'interno del piano.
3. Tecniche di prelievo. Le tecniche di prelievo previste dal decreto sono **il tiro selettivo (anche notturno) con carabina e ottica di puntamento, la girata (con un unico cane abilitato) e la cattura con gabbie o recinti di cattura**. Il piano può prevedere l'utilizzo di tutte e tre le tecniche nell'ambito di attività inquadrabili come controllo numerico, e del solo tiro selettivo con carabina e ottica di puntamento per le attività inquadrabili come prelievo venatorio. Il piano deve esplicitare le tecniche prelievo che si prevede di utilizzare e in quali contesti specifici.
4. Aree di prelievo. Il piano deve indicare, anche tramite adeguate rappresentazioni cartografiche, le aree di intervento, **possibilmente individuate secondo un ordine di priorità** individuato in base a quanto emerso in fase di costruzione del quadro conoscitivo e, successivamente, a seguito dell'analisi del rischio.
5. Tempi del prelievo. Il piano deve indicare, **preferibilmente in forma tabellare**, la tempistica adottata per le diverse forme di prelievo.
6. Soggetti coinvolti nel prelievo. Il piano deve contenere una **chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità**, indicando per ogni tipologia o ambito di intervento il ruolo ricoperto dai diversi soggetti coinvolti.

7. Azioni gestionali ad integrazione del prelievo ("metodi ecologici"). Il piano deve **illustrare sinteticamente le caratteristiche delle ulteriori azioni gestionali** che si prevede di attivare ad integrazione del prelievo. Per ciascuna attività devono essere specificati tempi e modi di applicazione, nonché i soggetti coinvolti e il ruolo ricoperto. Vanno comprese in questo ambito:

- le attività finalizzate a incrementare i livelli di biosicurezza (es. costruzione o rafforzamento di recinzioni per impedire il contatto tra cinghiali e allevamenti di maiali e/o recinti in cui sono presenti cinghiali);
- le attività di informazione (es. per il grande pubblico e per specifici segmenti della popolazione);
- le attività di formazione (es. misure di biosicurezza per cacciatori, guardiaparco, polizia provinciale, cooperative di lavori forestali);
- le attività di contrasto delle pratiche illecite del foraggiamento "di sostegno" e dell'immissione di cinghiali in natura.

Tra le attività finalizzate ad incrementare i livelli di biosicurezza, il PRIU deve necessariamente contenere un programma di miglioramento della sorveglianza passiva nei suini selvatici che preveda la priorità di campionamento degli animali morti spontaneamente rispetto a quelli risultanti vittime di incidenti stradali. Le regioni e le province autonome, devono anche indicare le procedure di smaltimento delle carcasse in condizioni di routine e in caso di sospetto/conferma di PSA.